

COMUNE DI NUMANA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI E DEI GATTI RANDAGI MALATI O FERITI CATTURATI NEL COMUNE DI NUMANA

In esecuzione alla Determina del Responsabile n. 2028 del 30/01/2025 si informa che questa Amministrazione comunale procederà all’ affidamento del servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi e gatti randagi feriti o malati catturati nel territorio comunale unitamente alle incombenze meglio di seguito specificate.

Art. 1 OGGETTO

Affidamento del servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi gatti randagi feriti o malati, compreso il canile/gattile sanitario, catturati in questo Comune.

Il pagamento del corrispettivo spettante all’aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero. Il pagamento avverrà mensilmente previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese.

La Ditta e l’Amministrazione comunale indica nella salute dell’animale una condizione essenziale ed indispensabile per la adozione e più in generale per la sicurezza dei visitatori che dovessero frequentare il canile/gattile e gli animali (scuole e bambini).

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare le Associazioni, le Ditte e gli Enti che operano nel settore e che siano in possesso dei requisiti per la gestione dei canili e dei gattili in base alle norme vigenti, che abbiano una sede operativa nel raggio di 100 km dal Comune di Numana, garantiscano prioritariamente il servizio globale di gestione di canile/gattile sanitario oltre al servizio di ricovero e cura dei gatti randagi feriti ai sensi delle vigenti normative (Reg. Reg. n. 2 del 13.11.2001 e Legge Regionale n. 10/97e successive modifiche) e che non abbiano avuto contestazioni relative al loro operato nei tre anni precedenti al termine fissato per l’aggiudicazione dell’appalto e purché gli stessi garantiscano la presenza nella struttura del canile/gattile sanitario e del rifugio annesso, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile. In via subordinata, in mancanza di tali offerte, saranno valutate anche le offerte relative alla gestione dei singoli servizi.

Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ad affidamento diretto, previa indagine di mercato, secondo i seguenti criteri:

- 1) in via prevalente all’offerta economica più bassa nel caso di gestione completa del servizio di canile/gattile, canile/gattile sanitario e gattile;
- 2) in mancanza, all’offerta economica più bassa per gestione dei singoli servizi.

Si intende offerta economica più bassa quella relativa all’importo di Euro 2,50 più IVA per ogni cane/gatto adulto ricoverato in base alla capacità della struttura e con esclusione di offerte in aumento secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regione Marche n. 560 del 12.03.2002). Il corrispettivo d’ appalto è fissato in base agli atti di gara ed aggiudicazione a ribasso su prezzo a base d’ appalto per la seguente voce:

- | | | |
|--------------------------------------|------|--|
| a) Ricovero, custodia e mantenimento | Euro | (costo giornaliero per ogni cane adulto) |
| b) Ricovero, custodia e mantenimento | Euro | (costo giornaliero per ogni cucciolo) |
| c) smaltimento carcasse | Euro | |

- a) ricovero e cura Euro (costo giornaliero per ogni gatto).
b) smaltimento carcasse Euro
- A parità di offerta si procederà a richiedere ulteriore miglioramento del ribasso.

Art. 4

DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni TRE a partire dalla data di approvazione del verbale di aggiudicazione e scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso. Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'affidatario è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge Comunitaria n. 62 del 18/4/2005.

Art. 5

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia d'igiene sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla L.R. n. 10/97 e a Reg. Reg. n. 2 del 13.11.2001. Sarà obbligo dell'affidatario e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.

Nel canile/gattile sanitario dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani e i gatti recuperati nel territorio del Comune di Numana dal competente servizio di accalappiacani della AST 2 di Ancona in quanto vaganti per essere poi eventualmente microchippati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti.

Per i cani ricoverati presso il canile/gattile sanitario, trascorsi 60 giorni, ove non sia stato possibile il riscatto da parte del proprietario oppure l'affidamento o la cessione a soggetti che offrono idonee garanzie, i cani devono essere trasferiti nell'annesso canile/gattile secondo quanto previsto dalla normativa in vigore..

Presso il canile/gattile potranno essere accolti unicamente cani che siano stati sterilizzati ed anagrafati e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il canile/gattile sanitario.

All'affidatario, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, spetta nominare e comunicare al Comune, un Responsabile della struttura costituita sia dal canile/gattile sanitario che dal rifugio, che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato. Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario dell'AST area 2 fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.

Art. 6

COMPITI E SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario nello svolgimento del servizio deve provvedere:
 - a. alla schedatura dei cani e dei gatti con foto nella quale annotare le condizioni del cane, le visite di controllo (mediche ed amministrative) effettuate ed ogni altra notizia necessaria al caso
 - b. all'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento)
 - c. alla comunicazione, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Numana di tutti i decessi;
 - d. ad intrattenere rapporti corretti con il Cittadino e le Associazioni di volontariato
 - e. a far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
2. Competono all'affidatario nello svolgimento dell'attività di mantenimento dei cani:

a. il ricovero custodia e mantenimento degli animali. Esso consiste nel mantenere in vita l'animale secondo le norme vigenti in materia. L'alimentazione in particolare dovrà avvenire nella quantità e qualità adeguata alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. In tale prestazione è compresa anche quella della custodia con tutti gli obblighi e responsabilità previste per tale contratto dal Codice Civile;

b. la pulizia delle gabbie e dei recinti ove vengono custoditi gli animali;

c. lo smaltimento delle carcasse che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente;

d. la tutela igienico/sanitaria degli animali ricoverati, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario libero professionista;

e. la igienicità e pulizia degli ambienti adibiti alla ospitalità degli animali, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario.

3. Sono a carico dell'affidatario, in quanto rientranti nella gestione ordinaria del canile/gattile, le spese:

a. di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, diserbanti, igienizzanti per l'ambiente, come pure attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale ecc.;

b. per l'acquisto di farmaci, antiparassitari, vaccini per gli animali ospitati nel canile/gattile rifugio.

Rientrano nelle spese a carico del Comune quelle per la cura di animali autorizzate espressamente dall'Ente in casi eccezionali, previa richiesta scritta.

Art. 7 PAGAMENTI

I pagamenti avranno luogo a cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura e DURC in corso di validità, con la documentazione, ove richiesta, dal presente capitolato.

Il pagamento avrà luogo previa liquidazione delle fatture, quale accertamento dell'intervenuta prestazione e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della fattura stessa.

Il gestore o persona delegata dovrà garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili, la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno incluso festivi e prefestivi su chiamata del Comune e del Servizio Veterinario per gli adempimenti agli obblighi del presente capitolato.

Art. 8 CATTURA RICOVERO E SISTEMA DI RILEVAZIONE

La cattura dei cani randagi ed il loro trasferimento nel canile/gattile dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il personale della AST 2 di competenza dietro esclusiva segnalazione della Polizia Locale o di altre Forze di Polizia. Al momento del ricovero al canile/gattile, ogni cane catturato sarà schedato c/o l'anagrafe canina istituita presso la AST di competenza e, nel più breve tempo, microchippato dal personale addetto del servizio Veterinario dell'AST, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 ADOZIONI

L'affidatario favorirà l'adozione gratuita dei cani ricoverati nel canile/gattile e non riscattati dai legittimi proprietari, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e microchippati, a privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di buon trattamento degli stessi ed a loro totale carico.

Per ogni affidamento, il richiedente dovrà sottoscrivere regolare istanza, su modelli predisposti.

Analogamente provvederà per i gatti.

Art. 10 ORARIO DI ACCESSO AL PUBBLICO

Il gestore deve garantire l'apertura del canile/gattile/gattile al pubblico, per visite guidate (nel rispetto delle misure di sicurezza), per favorire rapporti di socievolezza tra uomo e animale, e a fini didattici e di Pet-Therapy. Gli orari di apertura del canile/gattile al pubblico da concordarsi con il

Comune e validi per almeno un anno solare, devono essere esposti all'ingresso del Canile/gattile e le eventuali variazioni devono essere comunicate.

Art. 11

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

Il rapporto convenzionale tra Amministrazione comunale e gestore del canile/gattile viene esteso alle associazioni di volontariato per le attività di seguito specificata:

- promozione dell'affidamento dei cani con particolare riguardo ai cani adulti sulla base degli incentivi previsti dalla Delibera di Giunta comunale n. 75/02 a soggetti idonei, previa compilazione dell'apposita scheda di affido;
- promozione di iniziative ed attivazione di stands promozionali nelle manifestazioni di forte richiamo di pubblico per opera di sensibilizzazione nel campo della tutela animale.

A tal fine le suddette Associazioni sono autorizzate a trasportare all'esterno delle struttura i cani ivi ricoverati al fine di agevolare l'adozione degli stessi con piena e totale assunzione di responsabilità nei confronti di terzi, per danni a cose e a persone.

Una ulteriore importantissima attività delle Associazioni, finalizzata all'affidamento dei cani è quella di rieducazione degli stessi ad un normale ed equilibrato rapporto uomo – cane, obiettivo perseguibile anche con contatto frequente con i cani stessi da parte dei volontari (opportunamente preparati da veterinari comportamentali) realizzato nel rispetto dei rapporti Associazione – affidatario canile/gattile (secondo modalità definite in concertazione) e nel massimo rispetto della necessità di sicurezza dei cani, prevenendo in questo modo la controversia sugli azzannamenti.

Art. 12

ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI NEI CANILI

L'affidatario, ferma restando la propria esclusiva responsabilità in ordine al buon andamento del servizio, accetta la collaborazione delle Associazioni di volontariato, impegnate a loro volta nella instaurazione di un corretto rapporto di collaborazione senza arrecare danni all'attività gestionale.

Le Associazioni di volontariato assicureranno prestazioni di supporto all'attività del gestore, con proprio personale volontario debitamente in possesso di idonee coperture assicurative ed infortunistiche. I volontari debbono possedere idonee capacità fisiche, essere maggiorenni ed avere esperienze già acquisite nel settore della tutela degli animali.

Entro il trentesimo giorno dalla stipula della conseguente convenzione di affidamento del servizio dovrà essere eseguito, a cura del personale del soggetto aggiudicatario un controllo attraverso lettori di microchip del numero di cani ricoverati presso il canile/gattile.

Art. 13

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 14

PENALITA'

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di Euro 50,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del Dirigente fino alla risoluzione del contratto.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Le penalità e le sanzioni ed eventuali altre somme dovute a qualsiasi titolo dall'affidatario al Comune, in base al presente Capitolato, saranno detratti sui pagamenti periodici.

Le penalità per le inadempienze dei volontari, giudicate tali ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, comporteranno l'applicazione della penalità del divieto di accesso al canile/gattile per un periodo che sarà di volta in volta deciso dal Dirigente.

Art. 15

DEFINIZIONE DI INADEMPIENZE GRAVI

In appendice all'art. 15, ferma restando la completa insindacabilità del giudizio dell'Amministrazione nella definizione della gravità dell'inadempienza, vengono comunque indicate alcune fondamentali linee guida nella individuazione delle inadempienze gravi.

Vengono definite inadempienze gravi:

- la negligenza nel provvedere alla visita da parte di un veterinario di un cane malato;
- l'ostacolare l'accesso alle strutture del canile/gattile alle Associazioni di volontariato;
- il non rispetto della norma regionale per quanto concerne la superficie destinata ad ogni animale (otto metri quadri per il primo, quattro metri quadri per ogni successivo) e l'inderogabile limite massimo di quattro cani per ogni box collettivo;
- il non rispetto della legge 10/97 art. 3/b in cui viene specificato che i cani che sono stati protagonisti di azzannamenti, come morsicatori o morsicati, vengono isolati ed osservati e venga nel contempo gestito l'abbinamento con soggetti al fine di evitare ulteriori problemi di convivenza.

Art. 16

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel Capitolato del servizio e nel bando di gara.
- che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Art.17

DIVIETO DI CESSIONE DI APPALTO E SUBAPPALTO.

L'affidatario, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità. E' fatto, altresì, divieto di subappaltare il servizio in oggetto.

Art. 18

OBBLIGO DELL'AFFIDATARIO VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono il servizio anzidetto.

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Comune non procederà al pagamento degli importi dovuti ove l'affidatario non trasmetta, unitamente alla fattura, copia del DURC in corso di validità. Inoltre l'aggiudicatario della gestione globale o dei singoli servizi, dovrà presentare Autocertificazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza rispetto al presente Capitolato e per reiterati esiti negativi delle ispezioni periodiche o saltuarie effettuati dal Servizio Veterinario della Asur di competenza, L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata o pec.

Numana li, _____

Il Responsabile della II U.O.
Comandante PL
Cav. Commissario Coord. Dott. Roberto Benigni